

CONVENZIONE ATTUATIVA

“Assistenza specialistica in materia di gestione integrata dei rifiuti”

TRA

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo 44 - 00147, in seguito per brevità “Ministero” o “Direzione competente” o “le parti”, codice fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dal Dott. Mariano Grillo, nato a Roma (RM) il 08/02/1957, Direttore Generale della Direzione per i rifiuti e l’inquinamento;

E

la Sogesid S.p.A. con sede in Roma, Via Calabria n. 35, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04681091007, agli effetti del presente atto rappresentata dall’Ing. Marco Staderini, nato a Roma il 11 luglio 1946 nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato della stessa società, in forza dei specifici poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 25 agosto 2014 presso la cui sede è domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto (di seguito anche denominata “Sogesid” o “le parti”);

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142, con il quale si dispone la nuova Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (a far data dal 21 ottobre 2014) articolato in sette Direzioni Generali, tra le quali all’art. 4 è prevista “la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento”;

VISTO il Decreto del Ministro prot. 000041 del 28 febbraio 2017, registrato presso la Corte dei Conti al reg. n. 1 foglio n. 1236 del 15 marzo 2017, con il quale è stata emanata dal Sig. Ministro la Direttiva generale per l’azione amministrativa e gestione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’anno 2017;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Suppl. Ordinario n. 57/L);

VISTO il Decreto 102065 del 27 dicembre 2016 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il

triennio 2017 – 2019”, pubblicato supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 304 del 30-12-2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che istituisce presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

VISTA la determinazione n. 235 del 15/02/2017, con cui l'ANAC ha approvato le Linee guida n. 7, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi *in house* di cui all'art. 5 del codice;

CONSIDERATO che nelle more dell'adozione del sopra citato elenco, come chiarito dal comunicato del Presidente ANAC del 3 agosto 2016 e confermato al punto 9.3 delle richiamate Linee Guida, le amministrazioni legittimate a richiedere l'iscrizione nell'elenco possono comunque ricorrere agli affidamenti *in house*, previa valutazione di sussistenza dei presupposti normativi, “sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 e ai commi 2 e 3 dell'art 192 del codice”;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con cui l'ANAC ha emanato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici, trasmessa da Sogesid alla Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento con nota prot. n. U-00726 del 11/02/2016 ed acquisita agli atti con prot. n. 2113/RIN del 11/02/2016;

CONSIDERATO che la Sogesid è una società per azioni costituita, in data 27 gennaio 1994, con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che la Sogesid, per via dell'attività svolta, della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” introdotto dall'art. 3, comma 1, punto d), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non partecipando a procedure di evidenza pubblica per ottenere in affidamento la realizzazione di attività, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO che il ricorso all'ente *in house*, per la specializzazione delle competenze possedute e dell'esperienza maturata nell'affiancamento al MATTM e alle amministrazioni centrali e regionali per la realizzazione di attività di sviluppo della capacità amministrativa connesse a specifici tematismi ambientali, consente di ottenere una maggiore efficacia degli interventi nei

confronti dei destinatari e di ridurre i tempi procedurali per l'affidamento e il conseguente avvio delle attività;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello statuto della Sogesid, la stessa svolge, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1, comma 503, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, attività strumentali alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministro;

CONSIDERATA la nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, con la quale la Commissione Europea ha riconosciuto la Società S.p.A. quale organismo *in house providing* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che al fine di perseguire una maggiore efficacia nella propria attività il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato nella Sogesid i necessari requisiti, oggettivi e soggettivi, per fornire supporto operativo ed assistenza tecnica qualificati e, al tempo stesso, promuovere lo sviluppo e la formazione di nuove professionalità, anche alla luce dei positivi risultati ottenuti con precedenti Convenzioni con lo stesso Ministero;

CONSIDERATO il Regolamento adottato dalla Sogesid ai sensi e per gli effetti dell'art. 330 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e fornitura;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed in conformità sia alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15/2/2017 sia alle disposizioni del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

CONSIDERATA la nota prot. 8211/RIN dell'8 giugno 2017 con la quale la Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento ha richiesto alla Sogesid S.p.A. un'offerta tecnico-economica per assistenza specialistica in materia di gestione integrata di rifiuti;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento non dispone di sufficiente personale con competenze professionali specifiche per le attività di supporto oggetto della presente Convenzione e, pertanto, necessita di adeguata assistenza tecnica;

VISTO l'Atto di Indirizzo del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Sogesid per l'annualità 2015/2017, sottoscritto in data 22 gennaio 2015 (DM n. 13 del 22/01/2015) e registrato dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Registro n. 1, Foglio n. 752);

VISTA la Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Sogesid, sottoscritta in data 22 gennaio 2015 (Prot. 94/SG del 22/01/2015) e registrata dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Registro n. 1, Foglio n. 753);

CONSIDERATO che, nella Convenzione Quadro suddetta, sono quantificati i corrispettivi per lo svolgimento delle attività di supporto a favore del Ministero ed individuati i criteri per la determinazione degli stessi;

TENUTO CONTO della disciplina delle spese generali di cui all'Allegato 1 della Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 sopra citata;

CONSIDERATO che relativamente alle attività di supporto tecnico-specialistico, rispetto alle quali la Convenzione Quadro sopra citata prevede l'applicazione di tariffe giornaliere distinte per livelli professionali, con nota prot. U-00126 del 14 gennaio 2015 la Sogesid S.p.A. ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'appunto esplicativo dei criteri adottati per la determinazione delle stesse;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 1264 del 21 gennaio 2015, ha espresso l' idoneità dei criteri applicati dalla Sogesid S.p.A. per il calcolo dei corrispettivi per prestazioni professionali, ai fini della copertura dei costi sostenuti dalla Società;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Affari Generali e del Personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 628/AGP del 21 gennaio 2015, ha ritenute congrue e conformi le tariffe professionali esposte nella Convenzione Quadro;

CONSIDERATO che i lavori di revisione della suddetta Convenzione Quadro non sono ostativi alla stipula di nuove Convenzioni attuative, ferma restando la necessità del loro adeguamento in caso di modifica, in corso di esecuzione, di elementi essenziali dell' Atto primario;

VISTO il Piano Operativo di Dettaglio (di seguito anche POD) trasmesso con nota prot. n. U-03341 del 6 luglio 2017, acquisita agli atti al prot. n. 9805/RIN di pari data, contenente la proposta dell'organizzazione delle attività richieste e della relativa previsione economica, in coerenza con le modalità disposte dalla Convenzione Quadro;

RITENUTA

congrua l' offerta tecnico-economica contenuta nel Piano Operativo di Dettaglio trasmesso con nota n. U-03341 del 6 luglio 2017, acquisita agli atti al prot. n. 9805/RIN di pari data, che si allega al presente Atto quale parte integrante dello stesso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione Attuativa)

1. La Sogesid si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all' articolo 5, le attività di supporto tecnico e specialistico a favore della Direzione Generale alle condizioni specificate nei successivi articoli e nel Piano Operativo di Dettaglio.
2. In particolare, le attività di supporto tecnico – specialistico richieste alla Sogesid afferiscono a:
 - ✓ assistenza specialistica in materia di gestione integrata dei rifiuti;
 - ✓ assistenza specialistica nell'ambito di Accordi di Programma per la gestione integrata dei rifiuti;
 - ✓ assistenza per la definizione del modello di controllo e per la gestione e la produzione della reportistica;

- ✓ assistenza specialistica nella *governance* del sistema di tracciabilità dei rifiuti – progetto SISTRI.
3. Le attività di supporto tecnico e specialistico saranno svolte dalla Sogesid nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Direzione Generale. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di supporto tecnico e specialistico vengono precisate nel Piano Operativo di Dettaglio, di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio)

1. Il Piano Operativo di Dettaglio riportato in allegato, contiene in particolare:
- gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di interventi di cui all'articolo 2;
 - l'organizzazione delle attività;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. La Sogesid, per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, utilizza prioritariamente personale assunto a tempo indeterminato e determinato, anche ricorrendo al reclutamento mediante procedura selettiva.
3. La Sogesid, per far fronte a specifiche esigenze organizzative funzionali all'attuazione degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, ferme restando le responsabilità della Sogesid in merito all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
4. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse saranno sottoposte dalla Sogesid all'approvazione della Direzione Generale che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte della Direzione Generale, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il POD approvato.

Articolo 4

(Durata)

1. La presente Convenzione avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla comunicazione da parte della Direzione competente, tramite posta elettronica certificata, dell'avvenuta registrazione dei visti di legge da parte degli organi competenti.
2. Eventuali proroghe potranno essere accordate per gravi motivi o comunque per cause non imputabili alla Sogesid almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza e accettate entro tale termine dal Ministero che valuta le motivazioni.

Articolo 5

(Risorse e modalità di pagamento)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento

stanza un importo complessivo massimo pari a 2.685.856,26 (euro duemilioneisecottantacinquemilaottocentocinquantasei/26) più IVA al 22% per un totale di € 3.276.744,64 (euro tremilioniduecentosettantaseimilasettecentoquarantaquattro/64), come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nel POD, sulla base dei corrispettivi di cui all'Allegato I della Convenzione Quadro, richiamata nelle premesse.

2. A garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni la Sogesid si impegna, con la sottoscrizione del presente atto a costituire, entro dieci giorni dalla comunicazione da parte della Direzione competente dell'avvenuta registrazione dei visti di legge da parte degli organi competenti, un deposito cauzionale per un importo pari, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ad € 134.292,81 (euro centotrentaquattromiladuecentonovantadue/81), mediante polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione.
3. La copertura finanziaria viene assicurata a valere sul capitolo di bilancio 7510 "*Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento*".
4. I pagamenti avverranno con cadenza mensile, previa presentazione alla Direzione Generale, il cui codice IPA è QNSZWS, della fattura elettronica, accompagnata dalla rendicontazione delle giornate/uomo consuntivate e della relazione mensile delle attività svolte.
5. La Società provvederà a predisporre relazioni trimestrali e mensili sulle attività realizzate nel periodo di riferimento convenzionato.
6. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti saranno fornite in copia conforme alla Direzione Generale e detenute in originale presso la sede della Sogesid, a disposizione del Ministero per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
7. Per le erogazioni di cui sopra, la Sogesid emetterà fattura al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento – Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA C.F. 97047140583. La Direzione provvederà alla loro liquidazione mediante accredito sul c/c bancario intestato a Sogesid indicato in calce alla fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza di cui al successivo articolo 7.

Articolo 6

(Nomina dei responsabili della Convenzione)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione il referente per la Direzione Generale è il Sig. Angelo Presta (d'ora in poi denominato "Referente Amministrazione" o "R.A."); mentre, referente per la Sogesid è l'Avv. Laura Ciani (d'ora in poi denominato "Referente Società" o "R.S.").
2. L'eventuale sostituzione dei referenti di cui al precedente comma 1 potrà essere disposta da entrambe le parti dandone comunicazione all'altro contraente tramite posta elettronica certificata.

Articolo 7

(Comitato di Sorveglianza)

1. Ad integrazione e ferme restando le competenze del Comitato di Coordinamento per la programmazione ed il controllo istituito ex art. 6 della Convenzione quadro MATTM-Sogesid

del 22 gennaio 2015 presieduto dal Segretario Generale, è istituito presso la Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento un Comitato di Sorveglianza con funzioni di vigilanza sugli adempimenti tecnico-amministrativi delle Convenzioni in essere tra le Parti.

2. Il Comitato di Sorveglianza è composto dal referente della Direzione Generale per l'attuazione della Convenzione, dai dirigenti o coordinatori delle singole Divisioni per le quali sono previste le attività di assistenza specialistica fornite dalla Sogesid e dal coordinatore del gruppo di lavoro Sogesid.
3. Il Comitato di Sorveglianza viene nominato con Decreto del Direttore della Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento.
4. Il Comitato di Sorveglianza:
 - a) svolge funzioni di sorveglianza sugli adempimenti previsti dalle Convenzioni in essere tra le Parti;
 - b) collabora con gli Uffici della Direzione Generale nell'individuazione di soluzioni utili al superamento di eventuali criticità;
 - c) propone eventuali azioni volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per rendere più efficace ed efficiente lo svolgimento delle attività previste nelle Convenzioni in essere tra le Parti e fornisce indicazioni in merito alle priorità operative in relazione all'effettiva esecuzione delle Convenzioni medesime;
 - d) verifica che siano perseguite le finalità istituzionali poste a base delle Convenzioni in essere;
 - e) esamina e valida preventivamente tutta la documentazione tecnica che Sogesid è tenuta a trasmettere alla Direzione Generale per le successive approvazioni;
 - f) esamina e valida le relazioni mensili delle attività svolte, al fine della liquidazione dell'importo stanziato ex articolo 5 per l'attuazione della presente Convenzione;
 - g) partecipa e collabora alle attività propedeutiche alla realizzazione di quanto previsto dalle Convenzioni in essere tra le Parti;
 - h) in un qualunque momento può richiedere alla Sogesid la trasmissione di atti e documenti funzionali ai compiti di cui sopra.

Articolo 8 **(Obblighi della Sogesid)**

1. La Sogesid si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - a) a mettere a disposizione del Ministero tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
 - b) ad assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né dalla Sogesid, né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della Direzione Generale e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.
2. La Sogesid si impegna altresì a sostituire nei tempi più brevi, e comunque non superiori ai trenta giorni, su richiesta della Direzione Generale, le unità di personale assegnate qualora rilevi:
 - a) entro 60 giorni dall'avvio della Convenzione, la non adeguatezza delle figure professionali;
 - b) nel corso del rapporto convenzionale, la giusta causa o il giustificato motivo per la sostituzione delle figure professionali.

Articolo 9
(Prestazioni esterne)

1. La Sogesid, come previsto all'articolo 3, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla convenzione stessa.
2. La Sogesid è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti della Direzione Generale per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid solleva la Direzione Generale da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 10
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. A tal proposito Sogesid si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 11
(Recesso)

1. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione del Ministero, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata allo stesso Contraente con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre quindici giorni.

Articolo 12
(Clausola di rinegoziazione)

1. Le parti procederanno mediante apposito atto integrativo alla revisione delle condizioni pattuite qualora, in corso di esecuzione della presente Convenzione, sia stipulata una nuova Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Sogesid che preveda modifiche di elementi essenziali dell'Atto pregresso.

Articolo 13
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali Atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte più diligente, al Segretario Generale che, sentite le Parti, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea con, ove ne ricorra l'ipotesi, le previsioni dell'articolo 1349, comma 1, c.c..
4. La Struttura Organizzativa interessata e la Società si conformeranno alle determinazioni di cui ai precedenti commi 3.
5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 13
(Foro competente)

1. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Atto è di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Roma,

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento
Il Direttore Generale
Dott. Mariano Grillo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

GRILLO MARIANO
MINISTERO AMBIENTE
Dirigente Generale RIN
11.07.2017 15:24:36 CEST



Sogesid S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Marco Staderini
(documento informatico firmato digitalmente)